

## **STRUMENTI DI AUTOTUTELA DELLA POLIZIA LOCALE: SPRAY IRRITANTE**

**Dott. Antonio Lotito – Ufficiale Dirigente del Corpo della Polizia Locale di Varese**

In base a quanto disposto dall'art. 5, V comma, della Legge n° 65/86<sup>1</sup> gli addetti al servizio di Polizia Municipale, ai quali è conferita la qualità di Agente di pubblica sicurezza, previa deliberazione in tal senso del Consiglio Comunale, possono portare, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio, nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi Regolamenti, anche al di fuori del servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza. Viene inoltre precisato che i casi e le modalità siano stabiliti con apposito Regolamento approvato con Decreto del Ministro dell'Interno, sentita l'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia. Detto Regolamento stabilisce altresì la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso.

Il Regolamento di riferimento è il D.M. n° 145 del 1987<sup>2</sup>, il cui articolo 4 provvede a fornire un elenco delle armi di cui possono essere dotati gli addetti al servizio di Polizia Locale. Le armi, previste dal Decreto Ministeriale sono, dunque, limitate alle seguenti tre tipologie:

- la pistola semi-automatica o la pistola a rotazione, i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della Legge n° 110 del 16 aprile 1975;
- la sciabola, per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche;
- l'arma lunga comune da sparo, per i soli servizi di Polizia rurale e zoofila eventualmente esplicitati dagli addetti al servizio di Polizia Locale.

In ragione del fatto che le funzioni attribuite alla Polizia Locale appaiono negli ultimi anni particolarmente numerose, appare evidente a tutti, ormai anche ai cittadini che quotidianamente si trovano ad interagire con il personale di Polizia Locale, come il ruolo del “vigile – viabilista”, abbia ormai lasciato il passo a quello di “Agente”, capace e tenuto ad intervenire in ogni situazione. Tale mutamento è dipeso da una tendenza, a livello statale, volta al conferimento di sempre maggiori compiti agli Enti locali, anche in materie che tradizionalmente erano riservate allo Stato. Peraltro, occorre considerare come la realtà di molti centri urbani, negli ultimi anni, abbia registrato un

---

<sup>1</sup> articolo 5, comma V della Legge n° 65 del 1986: “Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare (periodo introdotto dall'art. 17, comma 134, L. 15 maggio 1997, n. 127), senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso”.

<sup>2</sup> Articolo 4 d.m. n° 145/87: “L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 (addetti al servizio di Polizia Locale) è la pistola semi-automatica o la pistola a rotazione i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 16 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni. Il modello, il tipo ed il calibro sono determinati con il regolamento di cui all'art. 2 (il regolamento dell'ente di appartenenza), il quale può prevedere un modello ed un tipo di pistola, fra quelli iscritti in catalogo, diverso per il personale femminile. Lo stesso regolamento può determinare: a) la dotazione della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, fissandone il numero in ragione degli addetti ai servizi medesimi; b) la dotazione di arma lunga comune da sparo per i soli servizi di polizia rurale e zoofila eventualmente esplicitati dagli addetti di cui all'art. 1 (addetti al servizio di Polizia Locale)”.

incremento di atti di violenza proprio nei confronti degli appartenenti alle forze dell'ordine ed alla Polizia Locale e non solo verso i cittadini comuni. Nella rassegna stampa del 17 Febbraio.2009, a cura dell'ASAPS, viene indicato il numero di aggressioni nei confronti delle forze dell'ordine relative al 2008: ben 1.167 episodi di violenza ad operatori di Polizia, con un incremento del 34%: la maggior parte delle aggressioni, si legge, è alcool-correlata ovvero avviene ad opera di stranieri, che spesso hanno abusato di alcool. Il dato merita di essere preso in seria considerazione e deve indurre a vedere maggiormente tutelati tutti gli operatori che si trovano ad effettuare controlli sul territorio. Sarebbe paradossale, infatti, cercare di andare incontro alla necessità di maggiore sicurezza richiesta dai cittadini quando gli stessi soggetti che dovrebbero in concreto garantire tale incolumità – le Forze di Polizia appunto - sono i primi a subire la violenza che dovrebbero respingere. Appare pertanto ovvio come, a fronte dei nuovi impegni posti in capo soprattutto ai Comandi di Polizia Locale, siano necessari nuovi strumenti idonei a rendere più efficace l'intervento degli operatori della stessa. Stare sulla strada con la pistola del modello e tipo che si voglia, induce gli Agenti di Polizia stradale ad essere poco sicuri: la pistola non può essere utilizzata, infatti, se non nei casi di legittima difesa ed il suo utilizzo deve essere proporzionato all'offesa: così, per fare un esempio, se un conducente ebbro scenderà dall'autovettura e si scaglierà contro l'Agente che lo ha fermato per un controllo, magari brandendo un oggetto e utilizzandolo come arma impropria, l'Agente mai potrà usare la pistola di cui è dotato e dovrà cercare di respingere l'aggressione con le proprie mani.

Proprio in vista dei nuovi compiti di Polizia Locale ed in ragione delle nuove esigenze di tutela, appunto, degli operatori di Polizia Locale, numerose Regioni, sulla scorta dell'art. 6 della Legge n° 65/86 – il quale demanda alla Regioni il compito di “disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi o ai servizi” - hanno previsto che il personale di Polizia Locale, previa disposizione dei Regolamenti del Corpo, possa dotarsi di dispositivi di tutela dell'incolumità personale ulteriori rispetto alla pistola, quali lo spray al peperoncino e il bastone estensibile. Anche la Regione Lombardia, all'art. 18 della Legge Regionale Lombardia n° 4/2003<sup>3</sup>, ha previsto che gli operatori di Polizia Locale, oltre alle armi per la difesa personale, possano essere dotati di dispositivi di tutela dell'incolumità personale, quali, appunto, lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti ed il bastone estensibile. I dispositivi possono costituire dotazione individuale o dotazione di reparto; l'addestramento, la successiva assegnazione in uso nonché le modalità di impiego, sono demandati al Comandante del Corpo o al Responsabile del servizio di Polizia Locale. L'assegnazione dei dispositivi di coazione fisica deve altresì trovare espressa previsione nel Regolamento del Corpo, o del servizio di Polizia Locale, e previo superamento di apposito corso di addestramento, peraltro, già organizzato da numerosi Corpi di Polizia Locale fra i quali quello di Varese.

---

<sup>3</sup> Articolo 18 Legge Regione Lombardia n° 4/03: *“Gli operatori di polizia locale, oltre alle armi per la difesa personale, possono essere dotati di dispositivi di tutela dell'incolumità personale, quali lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e il bastone estensibile. Nei servizi in borghese i dispositivi devono essere occultati. I dispositivi possono costituire dotazione individuale o dotazione di reparto; l'addestramento e la successiva assegnazione in uso, nonché le modalità di impiego, sono demandati al comandante del corpo o al responsabile del servizio di polizia locale. L'assegnazione dei dispositivi di coazione fisica deve trovare espressa previsione nel regolamento del corpo o del servizio di polizia locale”.*

È a questo punto però che le cose assumono contorni poco chiari: in un parere reso al Comune di Noventa Padovana, nel Marzo 2008, riguardo un Regolamento Comunale relativo all'armamento degli operatori di Polizia Locale in cui si faceva menzione dell'utilizzo di spray irritante, il Ministero degli Interni afferma che "non vi sono elementi ostativi alla applicazione del Regolamento" ma, precisa, "gli spray da difesa non rientrano fra i tipi di arma contemplati dal D.M. n° 145 del 1987". La possibilità di utilizzare gli spray antiaggressione da parte degli operatori di Polizia Locale allora, sembra essere "paralizzata" dal succitato parere, a nulla valendo la loro qualificazione, fatta dalle Regioni di "strumenti" anziché di armi.

Per cercare di giustificare la possibilità di utilizzo degli spray da parte degli Agenti di Polizia Locale, allora si potrebbe considerare la recente riforma del titolo V della Costituzione: l'art. 117 Costituzione prevede, infatti, che la potestà legislativa in tema di armi sia di competenza esclusiva dello Stato mentre la potestà legislativa in tema di Polizia Locale sia riservata alle Regioni.

In realtà, nel già citato parere reso dal Ministero dell'Interno al Comune di Noventa Padovana, si precisa come la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - istituita in base all'art. 6 della Legge n° 110/75<sup>4</sup> e chiamata ad esprimere parere obbligatorio sulla catalogazione delle armi prodotte o importate nello Stato – abbia ritenuto solo due prodotti (e precisamente una penna spray e un portachiavi con erogatore spray) non idonei ad arrecare offesa e quindi ammessi al libero commercio e porto. Le altre bombolette spray analizzate dalla commissione, invero, a causa dei requisiti di funzionamento e di destinazione di impiego (offesa alla persona) sono state qualificate giuridicamente quali armi comuni e ciò in conformità a quanto sancito dall'art. 30 del TULPS (R.D. 18.06.1931 n° 773) "*Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono: 1) le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; 2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti*" ed in base a quanto disposto dall'art. 585 c.p. "*...(omissis)... Agli effetti della legge penale, per armi si intendono: 1. quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; 2. tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo. Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti*".

---

<sup>4</sup> Articolo 6 Legge n° 110/75: "*È istituita, presso il Ministero dell'interno, la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi. La commissione si compone di un presidente, di due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno della Polizia di Stato, di due del Ministero della difesa, di cui uno dell'Arma dei carabinieri, di cinque del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui quattro in rappresentanza dei settori economici interessati, su designazioni plurime delle associazioni di categoria più rappresentative, di uno del Ministero del commercio con l'estero, di due del Ministero delle finanze, di cui uno della direzione generale delle dogane e l'altro del corpo della Guardia di finanza, di tre esperti in materia balistica e di un esperto in armi antiche, artistiche, rare o comunque di importanza storica. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario della direzione generale della pubblica sicurezza. Il presidente e i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per l'interno, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo annualmente delegato dal presidente; in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i supplenti. La commissione esprime parere obbligatorio sulla catalogazione delle armi prodotte o importate nello Stato, accertando che le stesse, anche per le loro caratteristiche, non rientrino nelle categorie contemplate nel precedente articolo 1, nonché su tutte le questioni di carattere generale e normativo relative alle armi ed alle misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto e l'uso delle armi*".

Dalla qualifica, fatta dalla Commissione, delle bombolette spray quali armi, ne deriverebbe una incompetenza legislativa per le Regioni, in quanto la potestà legislativa in materia di armi è riservata allo Stato.

In base a quanto sinora esposto, sembra essere paralizzata ogni possibilità per gli operatori di Polizia Locale di utilizzare le bombolette spray di tipo balistico in quanto, da un lato si tratterebbe di “armi”, e dunque il loro utilizzo non potrebbe essere sancito da una Legge Regionale, dall’altro esse non appaiono essere comprese nell’elenco delle armi di cui gli operatori di Polizia Locale possano dotarsi ex art. 4 D.M. n° 145 del 1987.

L’unica possibilità per gli operatori di Polizia Locale sarebbe, al momento, quella di dotarsi di spray al peperoncino del tipo ammesso dalla Commissione ma, tuttavia, tali strumenti appaiono poco consoni alle funzioni di difesa cui il prodotto dovrebbe servire.

Di nessuna utilità appare l’espedito, da parte di alcune Regioni, di qualificare le bombolette spray quali “strumenti” anziché “armi”, nel tentativo, forse, di aggirare l’ostacolo: le bombolette spray, per lo Stato italiano, costituiscono oggi “armi”, al di là di ogni ulteriore definizione che di esse possa darsi.

Alla luce delle considerazioni svolte, occorre allora prendere atto di come il problema del possibile utilizzo di bombolette spray non sia di definizione “giuridica” bensì “politico”: l’unica via percorribile per giustificare l’utilizzo degli spray al peperoncino rimane, dunque, quella di passare per l’art. 5, comma V della Legge n° 65/86; perché ciò accada occorre, allora, che lo Stato comprenda il bisogno degli operatori di Polizia Locale.

Appare di tutta evidenza come molte Regioni italiane, fra le quali la Lombardia, si siano mostrate sensibili alle esigenze del personale di Polizia Locale; in realtà lo Stato mostra di considerare il tema della sicurezza dei cittadini, prova ne è il tanto discusso disegno di Legge, approvato in via definitiva il 2 Luglio scorso, il cui art. 3, comma 32, attribuisce al Ministro dell’Interno il compito di definire le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzino un prodotto naturale a base di olio di peperoncino e che non abbiano l’attitudine a recare offesa alla persona. Il Ministero dell’Interno è autorizzato ad emanare il relativo Regolamento di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge. Occorre, dunque, che lo Stato mostri di considerare le esigenze della Polizia Locale e che non si rivolga ad essa solo qualora si tratti di attribuire nuove funzioni ma anche quando si tratti di riconoscerle la possibilità di svolgere, tali funzioni appunto, in sicurezza in modo paritario con le Forze dell’Ordine che, da tempo, sono dotate dello spray in parola.